

R.G.L. 8140/2018

Il giudice, a scioglimento della riserva, nella causa R.G.L. 8140/2018, instaurata tra le parti:

- **LAVINIA FLAVIA CASSARO** (ricorrente), ass. avv. Bisacca Simone e Spano' Maria;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**  
ass. Avvocatura dello Stato di Torino

**premesse**

La ricorrente è una docente di scuola primaria dell'anno scolastico 2007/2008, prima a tempo determinato e dal 16 settembre 2016 a tempo indeterminato. In data 22 febbraio 2018 partecipava ad una manifestazione indetta per protestare contro la presentazione della lista elettorale di Casa Pound; il corteo veniva a contatto con le forze dell'ordine che erano state poste per impedire che potesse raggiungere il luogo ove si teneva la presentazione della lista e, dopo un breve scontro, mentre le due formazioni si attestavano a qualche decina di metri di distanza, la ricorrente si staccava dal gruppo di manifestanti, andando verso i poliziotti e profferendo una serie di frasi offensive e provocatorie nei confronti di costoro. Poco dopo veniva raggiunta da un giornalista del programma televisivo Matrix il quale la intervistava in merito a quanto accaduto.

L'episodio, trasmesso dai maggiori mezzi di comunicazione, aveva una rilevante diffusione ed eco mediatica.

La Cassaro riceveva una contestazione di addebito in relazione ai fatti accaduti quella stessa sera, ritenuti in grave contrasto con la funzione docente e i relativi doveri, al punto da suscitare grave allarme nella comunità e causare grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni e alle famiglie; le venivano altresì contestati degli altri episodi asseritamente commessi durante l'esercizio delle proprie mansioni.

La ricorrente forniva le proprie giustificazioni e veniva sentita nel corso del procedimento disciplinare; con provvedimento dell'8 giugno 2018 veniva disposta la sua destituzione per la sola condotta posta in essere nel corso della manifestazione. Impugnava quindi il provvedimento disciplinare, chiedendo l'applicazione dell'articolo 18 legge 300/1970, sostenendo la sproporzione del licenziamento intimato, anche ai sensi dell'articolo 10 del codice di comportamento del Ministero dell'Istruzione.

Il Ministero si costituiva, difendendo la correttezza del proprio operato e sottolineando la gravità del comportamento della lavoratrice.



R.G.L. 8140/2018

### Considera

1. I fatti riportati in precedenza sono sostanzialmente pacifici, in quanto non contestati dalle parti e altresì forniti di prova documentale, costituita dai filmati prodotti che hanno permesso di ricostruire tutta la vicenda. L'unico momento per cui non vi è una registrazione che permette di accertare quanto accaduto è il breve lasso di tempo intercorso tra l'episodio che ha visto come protagonista la Cassaro e la sua intervista da parte del cronista di Matrix e in particolare la ragione per cui costui fosse a conoscenza del fatto che la ricorrente era un'insegnante. Tale lacuna è stata colmata tramite l'interrogatorio libero della lavoratrice, le cui dichiarazioni appaiono del tutto credibili.

È quindi pacifico:

- il contenuto delle esclamazioni della ricorrente, (che la contestazione di addebiti riporta espressamente in parte, per il resto richiamando il servizio televisivo), di carattere offensivo e provocatorio;
- il contesto e le circostanze di luogo e di tempo in cui ciò è avvenuto;
- le dichiarazioni da costei rilasciate immediatamente dopo al giornalista.

2. L'impostazione del ricorso, sostanzialmente, è la seguente: in un periodo storico di riviviscenza di pericolose ideologie di estrema destra, la ricorrente ha partecipato ad una manifestazione che mirava a contrastare la presentazione di una lista politica che non esita a qualificarsi fascista; la polizia ha bloccato i manifestanti utilizzando anche la forza ed è stato questo a scatenare la reazione della Cassaro. Secondo la ricostruzione attrice, le frasi rabbiose ed offensive sono state rivolte sì ai poliziotti, ma in realtà erano lo sfogo della lavoratrice che vedeva la forza pubblica impegnata a difendere un'organizzazione di stampo neofascista.

Non può quindi essere condivisa l'affermazione del Ministero nel senso della gravità della condotta: lo scoppio d'ira della ricorrente dovrebbe considerarsi giustificato, o quantomeno attenuato, poiché la stessa ha agito in questo modo perché turbata dal fatto che la questura di Torino avesse autorizzato il comizio di Casa Pound e schierato le forze dell'ordine a sua difesa.

La sanzione disciplinare adottata sarebbe quindi chiaramente sproporzionata, perché si è voluto valorizzare un comportamento durato una manciata di secondi, a fronte di anni di servizio: e ciò sarebbe reso evidente da due circostanze. In primo luogo, l'articolo 10 del codice disciplinare del M.I.U.R., che sanziona chi pone in essere dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione, soltanto con sanzioni conservative; in secondo luogo, anche il reato contestato alla lavoratrice (oltraggio a pubblico ufficiale) è



R.G.L. 8140/2018

punito con la reclusione fino a tre anni e non prevede l'interdizione nemmeno temporanea dai pubblici uffici.

3. Il Ministero dell'istruzione, costituendosi, ha invece evidenziato la gravità della condotta tenuta dalla Cassaro ai sensi dell'articolo 498 d.lgs. 297/1994 e degli articoli 24 e 27 del C.C.N.L. comparto scuola 2018.

La prima norma stabilisce che il provvedimento della destituzione<sup>1</sup> consegue a atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione o ad un'attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie; il contratto collettivo, soprattutto l'articolo 24 dello stesso, delinea il sistema scolastico quale mezzo per promuovere la "*crescita della persona in tutte le sue dimensioni*", improntato nel rispetto dell'ordinamento. Sarebbe quindi evidente il contrasto tra le finalità educative ed il ruolo dell'insegnante e l'atteggiamento incontrollato ed offensivo nei confronti delle forze dell'ordine tenuto dalla ricorrente.

4. Per stabilire se la condotta della ricorrente sia di gravità tale da ledere irrimediabilmente il legame fiduciario<sup>2</sup> che lega costei al Ministero dell'istruzione, è necessario porre l'attenzione su alcuni aspetti che connotano il comportamento da lei tenuto.

5. In primo luogo occorre valutare proprio il contesto in cui si sono verificati i fatti contestati.

La circostanza che la ricorrente sia animata da un sincero spirito antifascista è indubbiamente apprezzabile: non si può porre in dubbio che l'opposizione al fascismo è elemento connaturale del nostro ordinamento; anzi, si deve affermare che la attuale Costituzione è esattamente l'antitesi, nonché la risposta storica, rispetto al precedente regime totalitario.

La finalità della manifestazione, però, non può di per sé rendere lecito ogni comportamento tenuto nel corso della stessa. Né si può sostenere che, anche volendo in ipotesi considerare che l'autorizzazione al comizio di Casa Pound fosse errata, i cittadini possano reagire in modo violento contro le forze di polizia poste a tutela dell'ordine pubblico e alla salvaguardia dei diritti dei terzi. Nonostante sia lecito e costituzionalmente

---

<sup>1</sup> Si precisa, anche se le parti non hanno mostrato alcuna incertezza, che la destituzione è un provvedimento di recesso dal rapporto di lavoro, quindi analogo al licenziamento; la differenza terminologica proviene dal fatto che nel 1994 non era ancora completato il processo di c.d. privatizzazione del pubblico impiego. Infatti, l'articolo in questione stabilisce che la destituzione "consiste nella cessazione dal rapporto di impiego".



R.G.L. 8140/2018

garantito manifestare il proprio dissenso, ciò non può essere fatto utilizzando la violenza. D'altronde, alla ricorrente non è stata contestata la partecipazione ad una manifestazione, ma l'aver insultato e aggredito verbalmente i poliziotti che avevano fermato il corteo. Premesso ciò, vi sono tre aspetti che permettono di connotare più gravemente il comportamento della lavoratrice.

6. In primo luogo, proprio riallacciandosi al contesto in cui è nato lo scoppio d'ira, non è condivisibile l'affermazione contenuta nel ricorso e ancor prima nella memoria difensiva in sede disciplinare<sup>3</sup> secondo cui, sostanzialmente, si sarebbe trattato della reazione della lavoratrice ad una aggressione compiuta dalle forze dell'ordine ai danni dei manifestanti. È vero che pochi istanti prima vi era stato uno scontro con la polizia, ma lo stesso era durato pochi secondi e, contrariamente a quanto affermato nel ricorso e in interrogatorio, era stato provocato dal tentativo dei manifestanti di forzare il blocco di polizia.

La ricorrente, come dalla stessa riconosciuto, non è stata coinvolta in questi scontri. La sua aggressione verbale non si pone quale reazione ad un comportamento della polizia: nel momento in cui costei profferisce le frasi riportate nella contestazione disciplinare, i due schieramenti si erano attestati a qualche decina di metri di distanza e non era più alcuno scontro in atto. La Cassaro, in quel lasso di tempo di relativa calma, decide di uscire dal corteo, portarsi di fronte al cordone di polizia da sola, di insultare gli agenti nonché di provarli<sup>4</sup>. Si è trattata quindi di una scelta deliberata, non una immediata reazione a un'aggressione della polizia, idonea (oltreché orientata a) provocare un nuovo scontro contro le forze dell'ordine; in termini penalistici, non si potrebbe prendere in considerazione l'attenuante di "aver agito per suggestione di una folla in tumulto" (art. 62 numero 3): in quel momento vi era una situazione di relativa tranquillità, gli schieramenti erano fermi e ad una certa distanza e quindi l'iniziativa della Cassaro è da attribuire alla sua volontà di insultare e provocare gli agenti.

7. Il secondo elemento che rende più grave la condotta è la diffusione della stessa. Parte ricorrente afferma di essere stata vittima, e quindi di non aver provocato, la "gogna mediatica" successiva ai fatti contestati, a partire dalla trasmissione di Matrix all'enorme

---

<sup>2</sup> L'idoneità della condotta extra-lavorativa del dipendente a ledere l'elemento fiduciario è costantemente affermata in giurisprudenza. In merito si notino, tra le altre: Cass., sez. lav., 428/2019; Cass., sez. lav., n. 1978/2016; Cass., Sez. L, n. 1652/2015; Cass., sez. lav, n. 2550/2015.

<sup>3</sup> In tale documento addirittura si afferma che la polizia era intervenuta con lancio di fumogeni, il che è assolutamente inveritiero, come si vede dal video. Nell'occasione del primo breve scontro, viene usato per qualche secondo l'idrante.



R.G.L. 8140/2018

eco che ha avuto l'episodio sui *mass media* e sui *social network*.

L'assunto non è corretto: sebbene si può immaginare che la Cassaro non avrebbe voluto tutte le conseguenze che sono discese dai filmati relativi all'episodio, è indubbio che si rendeva perfettamente conto che la sua condotta era stata ripresa dalle emittenti televisive. Da tutti i filmati prodotti emerge, in modo evidente, che mentre l'insegnante inveisce contro i poliziotti è circondata da quattro telecamere, oltretutto poste a pochi centimetri da lei; nonostante l'attenzione dei giornalisti, la stessa ha continuato a insultare e provocare i poliziotti.

La Cassaro era quindi a conoscenza di essere filmata dai giornalisti presenti e, pur necessariamente sapendo che tutto ciò che accadeva poteva essere trasmesso sui *mass media*, ha deciso di correre il rischio e ha perseverato, per quasi un minuto, nella litania di insulti. La diffusione dei filmati, sebbene non sia stata decisa né messa in atto dalla ricorrente, è indubbiamente frutto del suo comportamento.

Le offese rivolte dalla Cassaro ai poliziotti (e, si ricorda, non ai componenti di Casa Pound) sono state trasmesse dalle emittenti televisive nazionali e sul *web* e ciò è stato possibile perché costei, pur avvedendosi di essere circondata dalle telecamere, ha proseguito nella condotta offensiva. La lesione dell'immagine della scuola e della Pubblica Amministrazione, pacifica conseguenza di questo episodio, sono quindi da ascrivere non solo alle parole e ai gesti della Cassaro, ma anche alla sua scelta di comportarsi in quel modo davanti alle telecamere, fronteggiando i poliziotti e isolata dal resto dei manifestanti.

8. L'ultimo elemento che connota gravemente la condotta della ricorrente è il ruolo che costei svolge alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. La Cassazione ha già avuto modo di affermare che il comportamento del dipendente pubblico deve essere rigorosamente valutato in quanto deve non solo rispettare l'interesse privato del proprio datore di lavoro, ma anche i valori rappresentati nell'art. 97 della Costituzione<sup>5</sup>.

Nel caso di specie, la Cassaro non solo è una pubblica dipendente, ma è anche un'insegnante di scuola primaria: ciò porta ad alcune considerazioni.

In primo luogo, i docenti hanno compiti non solo legati all'istruzione dei bambini e dei ragazzi, ma anche educativi, come è reso chiaro dalle leggi e dal C.C.N.L. che disciplinano l'attività scolastica. Per i docenti di scuola primaria, i compiti educativi sono

---

<sup>4</sup> Doc. 2 di parte convenuta, videoplayback 4, sec. 4 ss.: “*senza manganelli, quando volete*”, aggiungendo significativi gesti con la mano.

<sup>5</sup> Cassazione civile sez. lav., 19/01/2015, n.776.



R.G.L. 8140/2018

ancora più marcati rispetto ai colleghi degli altri gradi scolastici<sup>6</sup>: hanno a che fare con bambini che non hanno ancora sviluppato un senso critico e sono quindi portati “assorbire” tutto ciò che viene trasmesso loro dall’insegnante; pertanto, un comportamento che violi le regole di civile convivenza e diffonda un senso di disprezzo per lo Stato e i suoi componenti, tenuto dalla persona che dovrebbe essere un modello di comportamento, è ancora più grave.

In secondo luogo, il datore di lavoro deve avere un completo affidamento in merito al comportamento della docente di scuola primaria nei confronti degli alunni: come correttamente rilevato in sede di discussione, uno scoppio d’ira di quel tipo, con offese, turpiloquio e provocazioni, non può che instillare il sospetto di aver a che fare con una persona non in grado di contenere i momenti di rabbia e nervosismo, sicuramente presenti quando si ha a che fare con una classe di bambini tra i sei e gli undici anni, non sempre disciplinati o educati.

9. In conclusione, si deve ritenere corretta la valutazione svolta dal Ministero dell’Istruzione in merito alla sussistenza degli elementi previsti dalle lettere a) e b) dell’art. 498 d.lgs. 297/1994. In particolare:

- lettera a): atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione. Come spiegato poc’anzi, anche se tenuti al di fuori delle mansioni e dell’orario di lavoro, gli atti compiuti dalla Cassaro sono in grave contrasto con i doveri educativi connotati alla sua funzione di docente di scuola primaria;

- lettera b): attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie. L’attività della ricorrente è sicuramente stata volontaria ed anche la trasmissione del suo comportamento ad opera dei *mass media* è causalmente correlata alla scelta fatta da costei di continuare ad inveire contro i poliziotti, nonostante fosse ripresa da vicino da più telecamere. È fuori di dubbio che l’episodio in questione ha causato un grave pregiudizio all’immagine della Pubblica Amministrazione e della scuola, come appare evidente dalla grande diffusione che ha avuto l’evento nella pubblica opinione.

Il provvedimento intimato alla ricorrente è quindi da considerarsi legittimo: il ricorso deve pertanto essere rigettato.

---

<sup>6</sup> La circostanza, oltretutto intuitiva, è positivizzata dall’art. 5 d.lgs. 59/2004 “Art. 5. Finalità

*1. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, (...) di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile”.*



*R.G.L. 8140/2018*

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 1, comma 48, legge 92/2012:

- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 3.500 oltre accessori.

Torino, 29/04/2019

Si comunichi.

Il Giudice  
dott. Mauro Mollo

